

## **TI\_GERICHTE 15.1996.00003 vom 8. Mai 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-05-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1996.00003](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.00003)

FR: TI\_GERICHTE 15.1996.00003 du 8 mai 1996

IT: TI\_GERICHTE 15.1996.00003 del 8 maggio 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 19**

LEF (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996, n. 1.3.1.3. lett.a); che la procedura di reclamo è caratterizzata, quanto alle spese, dal principio di economicità volto a comprimere al massimo i costi nel senso che per diritto federale la procedura è gratuita (art. 67 cpv.2 lett.a OTLEF) e non è riconosciuta nessuna indennità alle parti (art. 68 cpv.2 OTLEF). A carico del reclamante o della controparte restano quindi le sole spese del proprio patrocinatore: l'assistenza giudiziaria può quindi darsi solo nella forma del gratuito patrocinio, a condizione che si realizzino i presupposti cumulativi dell'indigenza del richiedente, del gravame non infondato e della necessità oggettiva del patrocinio; che per il principio di celerità, il richiedente dovrà presentare - contestualmente all'atto di reclamo o alle osservazioni - tutti i documenti e indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione dei presupposti, ritenuto che per facilitare la ricerca della documentazione richiesta e per evitare attitudini defatigatorie è opportuno che venga ammesso, se espressamente richiesto, un termine di grazia non superiore a quello di reclamo (Cometta, op. cit., n. 1.3.1.3. lett.b); che, senza pretesa di esaustività, l'istante dovrà produrre: - l'ultima dichiarazione fiscale - l'ultima notifica di tassazione - attestazione della cancelleria comunale sulla capacità reddituale e di sostanza nota in loco, con indicazione di quando il richiedente ha preso domicilio o dimora nel comune - dichiarazione dell'ufficio esecuzione del domicilio del richiedente sulle esecuzioni in corso, compresi gli attestati di carenza di beni; che nel caso di specie la domanda di gratuito patrocinio dei tre reclamanti andrebbe respinta - oltre che per evidente carenza del presupposto del gravame non infondato di immediato riscontro già ab initio - anche per mancanza dei giustificativi attestanti lo stato di indigenza delle due co-\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, ritenuto che l'escusso, cantante lirico, era manifestamente in grado di comunicare all'UE di Lugano che i beni pignorati non erano più di sua proprietà senza dover ricorrere ai lumi, peraltro spenti, di un patrocinatore; che in via abbondanziale si impone il rilievo che la donazione 9 ottobre 1995, di cui l'escusso si avvale per sottrarre beni ai propri creditori, appare sospetta se correlata alla domanda di proseguire l'esecuzione che la creditrice ha formulato il 20 settembre 1995 con l'avvertenza che va pignorato "mobilio e suppellettili che si trovano nell'appartamento", tanto più che l'avviso di pignoramento è stato intimato dall'Ufficio esecuzione di Lugano all'escusso e co-donante \_\_\_\_\_ il 3 ottobre 1995; che la donazione non va ulteriormente vagliata in sede di reclamo, rientrando nella competenza del giudice del merito nell'ipotesi che si giunga alla prosecuzione della procedura di

rivendicazione, riservati gli aspetti penali che fossero per emergere dall'attitudine manifestata dall'escusso in sede esecutiva; che l'Ufficio esecuzione di Lugano, informato della pretesa della terza rivendicante, aprirà la procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF; che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF) perché così stabilito dal diritto federale; richiamati gli art. 17 e 106 ss. LEF nonché 4 Cost. PRONUNCIA 1. Il reclamo 11 gennaio 1996 \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_, tutti in \_\_\_\_\_, è irricevibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria 11 gennaio 1996 di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, è respinta. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 4. Intimazione: \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.